

REGOLAMENTO RELATIVO A USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, E SCAMBI CULTURALI

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/09/2017

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE E NORMATIVA

Art. 1 - Classificazione

1. Le uscite, visite e viaggi si distinguono come segue:

- a) uscite didattiche: uscite effettuate al mattino nell'ambito del territorio comunale;
- b) visite guidate: uscite fuori dal territorio comunale, durante la mattinata o al massimo di una giornata (comunque senza pernottamenti);
- c) viaggi di istruzione: uscite che prevedono uno spostamento sufficientemente lungo da comportare uno o più pernottamenti fuori sede);
- d) viaggi di integrazione della preparazione di Indirizzo: uscite che prevedono finalità culturali e formative di specifico interesse per i diversi Indirizzi di studio e che possono comportare uno o più pernottamenti fuori sede;
- e) viaggi all'interno del territorio nazionale con scambi di classe;
- f) viaggi all'estero con scambi di classe.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Per quanto riguarda le suddette attività, la Nota MIUR n. 2209 dell'11 aprile 2012 ha precisato che *"a decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs n. 111 - 17/03/1995; C.M. n. 623 - 02/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 - 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo."*

Art. 3 - Competenze del Consiglio di Istituto e degli altri organi collegiali

1. I criteri generali organizzativi per la programmazione delle suddette attività e per la loro realizzazione sono affidati alla competenza del Consiglio di Istituto (art. 10 c. 3 lett. e del D.Lgs. 297/94) e sono stabiliti con il presente Regolamento.
2. Restano ferme le competenze del Collegio Docenti, che può definire criteri in sede programmazione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994) e dei Consigli di Classe, in merito alle finalità ed ai significati culturali che s'intendono assegnare alle singole iniziative.

TITOLO II - USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E DI INTEGRAZIONE

Art. 4 - Periodo di svolgimento

1. Di norma è vietato effettuare visite e viaggi negli ultimi 30 giorni delle lezioni e nei giorni in cui sono previsti impegni di carattere collegiale.
2. Negli ultimi 30 giorni delle lezioni è tuttavia fatta salva la possibilità di effettuare viaggi per prendere parte ad iniziative culturali (spettacoli, manifestazioni, ecc) che abbiano luogo solo in tale periodo dell'anno scolastico e che il Consiglio di Classe giudichi di particolare rilievo nell'ambito del percorso di studi degli alunni.

Art. 5 - Condizioni per la realizzazione

1. Tutte le uscite, visite e viaggi vanno programmati, proposti, deliberati e verbalizzati in seno al Consiglio di Classe, con l'indicazione del Docente (nel caso di uscite) o dei Docenti disponibili all'accompagnamento:
 - a) Ogni visita guidata o viaggio deve prevedere un Docente accompagnatore per ogni quindici studenti o frazione rimanente.
 - b) I Docenti accompagnatori non devono mai essere meno di due e devono essere scelti tra quelli che insegnano nella classe.
 - c) Se le classi partecipanti sono più di una, il numero degli accompagnatori va rapportato all'intero gruppo, ferma restando l'esigenza di almeno un Docente di ogni classe interessata.
 - d) Nel caso di partecipazione di alunno portatore di handicap o con particolari patologie, deve essere assicurata la presenza di un ulteriore accompagnatore (docente della classe, insegnante di sostegno, educatore, addetto all'assistenza di base, familiare maggiorenne).
 - e) Per ogni visita o viaggio deve essere previsto almeno un docente supplente per ogni classe partecipante.
 - f) I Docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità ad accompagnare la classe o le classi sono tenuti a rispettare l'impegno preso e non possono quindi ritirarsi se non per motivi personali o familiari da comunicare al Dirigente Scolastico.

- g) Non è possibile dare la disponibilità per viaggi o visite guidate che si svolgano negli stessi giorni (neanche come supplenti).
 - h) Di massima ogni docente potrà dare la disponibilità per un solo viaggio all'estero (eventuali deroghe motivate potranno essere richieste al Dirigente Scolastico).
 - i) L'eventuale partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite guidate di persone estranee alla scuola dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
2. Il Docente o i Docenti incaricati dal Consiglio di Classe devono farsi personalmente carico dell'organizzazione e stabilire in dettaglio il programma scritto della visita o del viaggio.
 3. Un programma di massima, con l'indicazione degli estremi della visita o viaggio (località di destinazione, periodo, spesa indicativa) va presentato in forma scritta agli studenti ed alle famiglie all'atto della distribuzione dei moduli di autorizzazione dei genitori, in modo che quest'ultimi possano autorizzare la partecipazione del proprio figlio con consapevolezza.

Art. 6 - Criteri generali per la realizzazione

1. Tutte le uscite, visite e viaggi escludono comunque finalità meramente turistiche, in quanto sono da considerarsi ad ogni effetto come attività didattiche e formative - anche se svolte fuori dall'Istituto - e come tali sono inserite in un quadro di programmazione culturale predisposta dal Consiglio di Classe su proposta di uno o più Docenti della classe.
2. Tutte le uscite, visite e viaggi devono essere organizzati seguendo i criteri di minor aggravio finanziario per le famiglie e per l'Istituto ed in ogni caso devono prevedere tante gratuità quanti sono i docenti accompagnatori.
3. I viaggi all'estero dovranno obbligatoriamente prevedere la pensione completa anche per gli insegnanti accompagnatori.
4. Il numero dei partecipanti alla visita o al viaggio non deve essere, per ogni classe, inferiore al 75% degli alunni. Solo in casi eccezionali il Consiglio d'Istituto può valutare l'opportunità di concedere l'autorizzazione con un numero di partecipanti inferiore, dovendo ad ogni modo essere rispettato il numero minimo stabilito dalla normativa in vigore (2/3 della classe).

Art. 7 - Controllo di regolarità e approvazione

1. Le uscite didattiche non necessitano di controllo di regolarità formale della documentazione, né di approvazione, in quanto svolte nell'arco della mattinata scolastica ed all'interno del territorio comunale.
2. Le visite guidate devono essere presentate al controllo di regolarità formale, di norma, almeno 20 giorni prima della partenza.
3. I viaggi di istruzione e i viaggi di integrazione nella preparazione di indirizzo all'estero vanno presentati al controllo di regolarità entro il 15 novembre di ogni a.s.; quelli in Italia, invece, vanno presentati entro il 20 gennaio di ogni a.s. e comunque, di norma, almeno 20 giorni prima della partenza.
4. La modulistica, le autorizzazioni dei genitori, i preventivi ed il programma scritto vanno consegnati all'atto di presentazione della pratica per il controllo di regolarità formale, che è svolto dal DSGA o da un suo delegato.
5. Indicazioni dettagliate per l'organizzazione dei viaggi e le richieste di rimborso spese per i docenti sono rese note annualmente con apposita circolare.

Art. 8 - Operazioni da compiere dopo l'approvazione

1. Un programma dettagliato della visita o del viaggio, con tutte le indicazioni del caso, deve essere consegnato alle famiglie dai docenti organizzatori almeno 10 giorni prima della partenza.
2. Le quote di partecipazione devono essere versate nel Conto di Tesoreria dell'Istituto secondo le seguenti modalità:
 - a) Per le visite guidate 7 giorni prima della partenza.
 - b) Per i viaggi : acconto del 50% entro 10 giorni dalla conferma all'Agenzia Viaggi e saldo 15 giorni prima della partenza.
 - c) In caso la quota di partecipazione non superi l'importo di € 250,00 il Dirigente Scolastico può decidere il versamento in un'unica soluzione.

Art. 9 - Adesioni tardive e rinunce

1. Adesioni successive all'approvazione:
 - a) Si considera come termine ultimo per l'adesione da parte di singoli studenti il giorno di consegna al DSGA della pratica relativa alla visita o viaggio.
 - b) Eventuali adesioni tardive possono essere accettate solo se ciò non comporta un aggravio finanziario né per la scuola né per le famiglie.
2. Rinunce:
 - a) Per quanto riguarda eventuali rinunce, esse devono rimanere un fatto sporadico e devono essere ad ogni modo motivate per iscritto da parte della famiglia.
 - b) La rinuncia prima del versamento dell'acconto o dell'intera quota comporta il pagamento , da parte della famiglia, dell'eventuale penale applicata dall'agenzia viaggi.

- c) La rinuncia dopo il versamento dell'acconto o dell'intera quota comporta la restituzione, parziale o integrale, della quota versata solo qualora non siano previste penali da parte dell'agenzia viaggi.

Art. 10 - Relazione scritta

Alla conclusione di ogni visita o viaggio, i Docenti organizzatori devono presentare una relazione scritta relativa allo svolgimento dell'attività.

Art. 11 - Limiti per anno di corso e per tipologia

1. Possono essere organizzate uscite didattiche (durante la mattinata scolastica ed esclusivamente all'interno del territorio comunale) in numero massimo di tre per ogni classe di ogni anno di corso, nell'arco dell'a.s.
2. Per quanto riguarda le visite guidate, i viaggi di istruzione, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo ed i viaggi all'interno del territorio nazionale con scambi di classe sono definite, per anni di corso, le quantificazioni seguenti:
 - a) Per le classi del primo anno è concesso un massimo di tre giorni di lezione, con la sola possibilità di visite guidate (quindi senza pernottamenti).
 - b) Per le classi del secondo anno è concesso un massimo di tre giorni di lezione, con possibilità di tre visite guidate o, in alternativa, di un viaggio di istruzione di due giorni di lezione (con un solo pernottamento) e di una visita guidata, oppure in alternativa un solo viaggio di istruzione di tre giorni di lezione (con due pernottamenti) e nessuna visita guidata.
 - c) Per le classi del secondo biennio e del quinto anno, per ogni anno scolastico sono consentiti a ciascuna classe un viaggio in Italia o all'estero della durata massima di sei giorni di lezione, con un massimo di sette pernottamenti; in caso il viaggio sia più breve, è fatta salva la possibilità di una o più visite guidate fino al raggiungimento dei sei giorni suddetti.
3. Per tutte le classi, sono da considerare a parte le visite ed i viaggi organizzati nell'ambito di specifici progetti didattici debitamente approvati dagli Organi Collegiali.

TITOLO III - SCAMBI CULTURALI ALL'ESTERO

Art. 12 - Finalità degli scambi culturali con l'estero

1. I viaggi all'estero con scambi di classe sono regolamentati dalle istruzioni emanate dalla Direzione per gli scambi culturali con l'estero del Ministero dell'Istruzione. Per quanto qui non contemplato continuano ad applicarsi le norme contenute nella C.M. 358/96.
2. In particolare si ritiene opportuno rimarcare che essi devono essere finalizzati alla realizzazione di scambi di classi affini sia per orientamento formativo e culturale sia per età, allo scopo di stabilire rapporti di conoscenza, di corrispondenza e di ospitalità che vadano oltre la semplice durata del viaggio.
3. Gli scambi derivano le loro finalità dalla programmazione annuale predisposta dai Consigli delle classi coinvolte nel viaggio; tali finalità devono essere mirate ad integrare e ad approfondire la normale attività di insegnamento.
4. Gli scambi, allo scopo di realizzare un più efficiente apprendimento della lingua straniera e/o una più compiuta conoscenza della realtà civile, sociale e culturale del Paese straniero, devono di norma prevedere il reciproco inserimento nelle famiglie, con offerta vicendevole di ospitalità tra gli studenti.

Art. 13 - Destinatari e modalità organizzative

1. Lo scambio, essendo una iniziativa inserita nella programmazione didattica e formativa predisposta per la classe, deve coinvolgere nella sua preparazione e nella sua attuazione tutte le componenti - in particolare tutti i Docenti della classe - al fine di collaborare e di contribuire con ogni opportuno accorgimento alla migliore riuscita dell'organizzazione ed alla più efficace realizzazione delle finalità formative e conoscitive sottese allo scambio.
2. Gli scambi di classi e di studenti che si svolgono nel corso dell'a.s. hanno durata non superiore a sei giorni di lezione e sette pernottamenti.
3. I Docenti accompagnatori devono essere scelti tra quelli che insegnano nella o nelle classi partecipanti al viaggio.